

COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

Delibera Consiglio Comunale n. 29 del 13.06.2003

TITOLO 1 - Disposizioni generali

Articolo 1 - POLIZIA URBANA

La polizia urbana è disciplinata dalla legge, dal presente Regolamento, dai regolamenti speciali che disciplinano le singole materie.

Essa attende alla tutela dell'integrità del pubblico demanio comunale e a quella di un decoroso svolgimento della vita cittadina, garantendo la libertà dei singoli dal libero arbitrio di altri, contribuendo alla sicurezza dei cittadini e sovrintendendo al buon andamento della comunità, disciplinando l'attività e il comportamento dei cittadini.

Le norme del Regolamento di polizia urbana per gli spazi e luoghi pubblici sono estese agli spazi e luoghi privati soggetti a servitù di pubblico uso ed aperti al pubblico, compresi i portici, i canali ed i fossi fiancheggianti le strade.

Articolo 2 - VIGILANZA PER L'APPLICAZIONE DELLE NORME DI POLIZIA URBANA

Al servizio di polizia urbana sovrintende il Sindaco ed i controlli in materia sono svolti dalla Polizia Municipale e dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria di cui all'art.57 C.P.P., nell'ambito delle rispettive mansioni.

Gli appartenenti alla Polizia Municipale, nell'esercizio delle loro funzioni, potranno accedere negli atri, nelle scale, negli stabili, nelle botteghe, nei negozi, negli spacci, nei laboratori, nelle officine, negli stabilimenti e locali annessi, nei locali pubblici in genere e dovunque si svolga attività sottoposta alla vigilanza comunale, con obbligo di inoltrare notizia all'autorità giudiziaria competente per i fatti costituenti reato ovvero di accertare ogni violazione amministrativa.

Articolo 3- ORDINANZE SINDACALI

Il Sindaco può dare particolare diffusione al pubblico del contenuto di alcune norme del presente regolamento o, con ordinanza, emanare disposizioni particolari di carattere esecutivo ed interpretativo che si rendessero necessarie in circostanze speciali o per determinati luoghi.

Articolo 4 - ORDINI VERBALI

Oltre alle leggi, ai regolamenti e alle ordinanze che disciplinano la polizia urbana e le materie affini, si debbono osservare le disposizioni e gli ordini, anche verbali, dati sul posto, per circostanze straordinarie ed urgenti dagli ufficiali ed agenti della Polizia Municipale e dagli ufficiali ed agenti di Polizia Giudiziaria.

Articolo 5 - COSE RITROVATE

Salvo quanto previsto dagli artt. 927 e seguenti del Codice Civile, gli appartenenti al corpo di polizia Municipale che rinvencono una cosa mobile e/o cosa mobile iscritta ai pubblici registri, devono in ogni caso restituirla al proprietario e, se non lo si conosce, devono svolgere ogni utile indagine per consentirne l'identificazione.

Se nonostante i tentativi espletati, il proprietario rimane sconosciuto, si dovrà in ogni caso consegnare la cosa al preposto Ufficio del Comune di Pieve di Soligo, indicando le circostanze del ritrovamento.

Trascorsi i termini previsti dal su indicato Codice Civile, la cosa rinvenuta passa di proprietà al Comune di Pieve di Soligo, che disporrà in merito.

L'Ufficio Ragioneria tiene il registro delle cose ritrovate e ne dà adeguata pubblicità.

TITOLO 2 - Disciplina delle acque Pubbliche e del suolo Pubblico

Articolo 6 - DEFINIZIONE DI SUOLO PUBBLICO

Per suolo pubblico, agli effetti del presente Regolamento, si intende il suolo costituito da spazi ed aree pubbliche di qualsiasi natura nelle strade, nelle piazze, nei pubblici mercati, nonché le aree di proprietà privata soggette a servitù di pubblico passaggio o comunque aperte al pubblico transito.

E' proibita qualunque alterazione o occupazione di aree pubbliche e degli spazi sopra e sottostanti, senza l'autorizzazione rilasciata dagli uffici competenti.

Quando si tratti di suolo pubblico o spazio di proprietà privata di cui al I° comma, occorre anche il consenso del proprietario.

Articolo 7 - OCCUPAZIONI TEMPORANEE DI SUOLO PUBBLICO

Per occupazione momentanea si intende l'occupazione del suolo pubblico per brevissimo tempo e limitatamente ad operazioni finalizzate allo scarico e carico delle merci o finalizzate all'esecuzione di lavori edili regolarmente autorizzati. Colui che effettua l'occupazione momentanea deve essere presente e pronto a rimuoverla.

Le occupazioni momentanee, per le quali non occorre il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo precedente, devono essere svolte con sollecitudine. Devono in ogni caso limitarsi al tempo strettamente necessario e non devono ostacolare od intralciare la viabilità dei veicoli e dei pedoni, né creare situazioni di pericolo o disagio alcuno. A tale scopo gli interessati dovranno provvedere, se necessario, alla posa della segnaletica necessaria o ad effettuare segnalazioni manuali atte a garantire la fluidità e la sicurezza della circolazione.

Delle occupazioni sopradescritte deve essere data notizia all'Ufficio Polizia Municipale che impartirà tutte le prescrizioni necessarie ed opportune.

In ogni caso, effettuate le operazioni di carico e scarico, il suolo deve essere ripulito da chi ha effettuato le operazioni predette.

In caso di inosservanza, l'Autorità Comunale potrà provvedere direttamente, salvo rivalsa di spesa verso gli inadempienti e senza pregiudizio delle responsabilità di questi ultimi per eventuali danni a terzi.

Articolo 8 - LUMINARIE

Le luminarie natalizie possono essere collocate lungo le strade cittadine nel periodo che va dal 1 dicembre al 20 gennaio di ogni anno, sempre che si tratti di elementi decorativi ispirati alle festività, privi di qualsiasi riferimento pubblicitario.

Gli interessati devono richiedere al Sindaco l'autorizzazione per l'occupazione di spazio sovrastante, previo nulla osta rilasciato dall'autorità locale di pubblica sicurezza, ai sensi dell'art.110 del Regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

I committenti sono diretti responsabili degli eventuali danni a terzi e al patrimonio pubblico, causati dal montaggio e dallo smontaggio o comunque dagli impianti stessi.

Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti sono a totale carico dei soggetti che promuovono l'iniziativa.

Le luminarie, poste trasversalmente alla pubblica via, devono essere collocate ad un'altezza non inferiore a m. 5,10 dal suolo se sovrastano parte della strada destinata al transito di veicoli e a m. 3.00 se sovrastano invece parte della strada destinata esclusivamente al transito dei pedoni.

Articolo 9 - ADDOBBI E FESTONI SENZA FINI PUBBLICITARI

Per decorare le strade e le facciate degli edifici con addobbi, drappi e festoni, privi di qualsiasi riferimento pubblicitario, in occasione di feste civili e religiose non è richiesta alcuna autorizzazione.

In caso di manifestazioni e commemorazioni è acconsentito attaccare i drappi, gli addobbi e i festoni ad alberi, fittoni, pali della luce e della segnaletica stradale.

E' fatto obbligo al committente di far rimuovere i drappi, gli addobbi e i festoni entro 48 ore dal termine della manifestazione .

Articolo 10 - PROIEZIONI, AUDIZIONI E SPETTACOLI SU AREE PUBBLICHE

Ferme le prescrizioni della legge di P.S. circa il rilascio delle licenze per spettacoli, e fatte salve le competenze della Commissione per la vigilanza sui locali ed attrazioni di pubblico spettacolo, proiezioni o trattenimenti all'aperto sul suolo pubblico non potranno erigersi palchi o tribune per feste, spettacoli, giuochi o rappresentazioni, se non dietro specifico e particolare permesso dell'Autorità Comunale, previo parere del Comando di Polizia Municipale.

Articolo 11 - DIVIETO DI GIOCHI SUL SUOLO PUBBLICO

Salvo quanto previsto dal Codice della Strada, sul suolo pubblico e nei parchi pubblici, è vietato giocare con oggetti o con animali e compiere qualsiasi esercitazione sportiva quando ciò costituisca pericolo per la pubblica incolumità, sono fatte salve specifiche autorizzazioni.

E' vietato lanciare acqua, pietre od altri oggetti comunque atti ad offendere, danneggiare o molestare persone o cose, sia a mano che con qualsiasi altro strumento.

E' vietato imbrattare il suolo pubblico e qualsiasi bene mobile o immobile prospiciente ad esso con schiume da barba, farina e similari ed è altresì vietato con tali oggetti di imbrattare o molestare le persone che transitano sul suolo pubblico.

Articolo 12 - USO DELLE RISORSE IDRICHE POTABILI

Qualora sia necessario regolamentare o limitare l'uso delle risorse idriche, onde evitare disagi alla collettività, il Responsabile del servizio competente potrà vietare o disciplinare l'uso di acqua potabile della rete idrica pubblica per innaffiare orti e giardini, per lavare veicoli o per altre attività di volta in volta individuate con apposita ordinanza.

TITOLO 3 – Ordine e sicurezza nei centri abitati

Articolo 13 - DISPOSIZIONE DI CARATTERE GENERALE

Fermo restando le vigenti disposizioni di igiene, tutti i luoghi aperti al pubblico soggetti a servitù di pubblico passaggio od anche luoghi privati in vista al pubblico, debbono essere tenuti costantemente puliti e sgombri da qualsiasi materiale ed in stato decoroso.

E' pertanto fatto divieto l'abbandono di qualsiasi materiale che rechi pregiudizio all'igiene, al decoro o costituisca pericolo.

Articolo 14 - OBBLIGHI DEI CONCESSIONARI DI OCCUPAZIONE DI AREE PUBBLICHE

E' proibito agli esercenti di caffè, bar, latterie e simili, che occupano suolo pubblico mediante tavoli e sedie o in qualsiasi altro modo, di gettare o acconsentire l'abbandono di alcun residuo o rifiuto. In ogni caso la relativa pulizia del suolo di cui sopra è a carico del concessionario e deve essere prontamente effettuata.

Articolo 15 - DISPOSIZIONI PER I COMMERCianti SU AREE PUBBLICHE ED ESERCENTI MESTIERI GIROVAGHI

E' proibito ai venditori su aree pubbliche di gettare o abbandonare sul suolo pubblico alcun residuo o rifiuto di qualsiasi natura.

E' proibito agli esercenti gli spettacoli viaggianti che dovessero stazionare nel territorio comunale in area sia pubblica sia privata, abbandonare o scaricare rifiuti domestici di qualsiasi tipo provenienti dalle abitazioni mobili. Viene fatto inoltre obbligo di lasciare dette aree perfettamente pulite e sgombre al momento della partenza. In difetto, oltre alla sanzione amministrativa conseguente, si procederà d'ufficio alla pulitura delle aree con addebito delle spese.

Articolo 16 - SGOMBERO DELLA NEVE

I proprietari e i conduttori di case hanno l'obbligo solidale di provvedere allo sgombero della neve dai marciapiedi prospicienti i rispettivi fabbricati non appena sia cessato di nevicare, di rompere e coprire con materiale adatto antisdrucchiolevole il ghiaccio che vi si formi, evitando di gettare e spandervi sopra acqua che possa congelarsi.

E' vietato lo scarico sul suolo pubblico della neve. Solamente al fine di prevenire danni è consentito il getto della neve dai tetti, dai terrazzi e dai balconi sulle piazze.

Gli obblighi di cui sopra incombono altresì in via solidale ai proprietari di negozi, di esercizi, di bar e simili esistenti al piano terreno.

Articolo 17 - DIVIETO DI LAVATURA E RIPARAZIONI DEI VEICOLI ED AUTOVEICOLI SU AREE PUBBLICHE

E' proibito in luoghi pubblici ed aperti al pubblico la lavatura delle vetture, autovetture, carri e simili.

Sono, altresì, vietate in luoghi pubblici od aperti al pubblico le riparazioni dei veicoli, autoveicoli e simili, salvo se determinate da forza maggiore o cause fortuite.

Articolo 18 - PULIZIA DELLE VETRINE E DELLE TENDE DA SOLE

L'occupazione con scale o sgabelli del suolo pubblico antistante i negozi per eseguire la pulizia della vetrine è consentita, senza speciale autorizzazione, dalla chiusura serale sino alle ore 9,30 del mattino e dalle ore 13,00 alle ore 15,00.

La pulizia delle tende da sole a mezzo getto d'acqua lungo la pubblica via è consentita negli stessi orari e dovrà essere effettuata ponendo in essere tutte le cautele necessarie per impedire qualsiasi pericolo per la circolazione stradale o molestie alle persone circolanti a piedi.

Articolo 19 - DISPOSIZIONI RIGUARDANTI GLI ANIMALI

E' vietato condurre gli animali negli impianti sportivi ed in particolare nei parchi attrezzati con giochi per bambini e nelle aree aperte al pubblico anche se private.

E' vietato altresì introdurre animali negli edifici comunali aperti al pubblico e nei cimiteri comunali.

Nei centri e nei nuclei abitati è vietato tenere animali di qualsiasi specie ad eccezione di animali da affezione: cani, gatti, uccelli in gabbia. Il proprietario di detti animali da affezione avrà cura di evitare che gli animali provochino rumori molesti che potrebbero disturbare il vicinato. I cani tenuti in giardini, cortili o altri spazi aperti non devono essere causa di odori e rumori molesti ed il proprietario curerà che l'area occupata dall'animale sia mantenuta perfettamente pulita.

Articolo 20 - RECINTI, POLLAI E ALTRI RICOVERI PER ANIMALI DI BASSA CORTE

Gli animali da cortile quali galline, conigli, anitre, ecc. possono essere tenuti nei centri abitati in numero limitato (**10 capi in totale**). Non dovranno comunque arrecare disturbo al vicinato, soprattutto nelle ore mattutine. Dovranno essere adottate tutte le cautele per evitare qualsiasi tipo di molestia ai vicinanti.

I ricoveri per detti animali dovranno essere posti a non meno di m. 5 dal confine di proprietà e ad una distanza minima di m. 10 dalle abitazioni viciniori e dalle strade, salvo accordo tra i vicinanti per la sola distanza tra confini.

Eventuali accumuli di deiezioni e/o escrementi (es. piccole concimaie) dovranno essere smaltiti in modo da non creare alcun tipo di molestia; il cumulo deve trovarsi a distanza non inferiore di m. 10 dalle abitazioni e m. 5 dai confini.

Detti ricoveri di animali devono essere mantenuti puliti ed asciutti evitando di creare ristagni di acqua; le pulizie vanno eseguite in ore mattutine (tra le ore 06.00 e le ore 07.00) o serali (tra le ore 21.30 e 22.30).

Articolo 21 - CIRCOLAZIONE DEI CANI

La circolazione dei cani nei luoghi pubblici può avvenire soltanto se gli stessi sono tenuti al guinzaglio di lunghezza non superiore a 80 centimetri. Tutti cani di grossa taglia, come i mastini, gli alani, i dobermann, i pastori nonché tutti i cani di indole mordace, dovranno essere muniti di idonea museruola.

E' fatto obbligo ai cittadini aventi la materiale custodia dei cani circolanti sul suolo pubblico di dotarsi di idonei strumenti per l'immediata pulizia del suolo dalle deiezioni e successivo deposito delle stesse nel più vicino cestino.

I cani devono essere muniti di collare robusto con targhetta di identificazione con nome ed indirizzo del proprietario.

I possessori di cani da guardia dovranno apporre appositi cartelli all'esterno delle proprietà difese da detti animali, in luogo visibile e stabile, indicando il pericolo per i passanti di avvicinarsi e penetrare negli immobili stessi.

I detentori di cani o di altri animali in luoghi privati dovranno collocare o custodire i medesimi in modo che non possano arrecare danno o molestia a chi transiti sulla pubblica via.

E' vietato lasciar vagare incustoditi i cani fuori delle proprietà private. I detentori dei cani devono adoperarsi affinché non fuoriescano nelle aree pubbliche o si introducano in altre proprietà private. E' altresì loro vietato abbandonare i medesimi in modo da poter costituire pregiudizio per la quiete e possano rendersi pericolosi per la sicurezza in generale.

I cani che si trovano in libertà o randagi saranno accalappiati e portati presso il canile multizonale. E' vietato per chiunque impedire o intralciare gli addetti alla cattura nell'esercizio delle loro funzioni.

Le disposizioni di cui sopra non si applicano per cani di servizio guida per i non vedenti e per quelli impiegati dalle forze di Polizia.

Articolo 22 - DIVIETO DI VOLANTINAGGIO E GETTO DI OPUSCOLI O FOGLIETTI

Con eccezione di quello in sede fissa, sulle aree pubbliche è vietato il volantinaggio, in particolar modo quello effettuato mediante collocazione del materiale pubblicitario sulle autovetture in sosta.

L'attività di volantinaggio può essere effettuata presso le abitazioni private mediante deposito del materiale nelle cassette postali o all'interno degli stabili condominiali negli spazi di uso comune.

Articolo 23 - ACCENSIONE DI FUOCHI

È tassativamente vietato bruciare qualsiasi tipo di rifiuto o residuo, tranne i casi espressamente consentiti.

Nei giardini e nei cortili è acconsentita l'accensione di fuochi in appositi camini o bracieri ove non produca effetti molesti sulle proprietà confinanti.

E' vietato bruciare ad uso riscaldamento qualsiasi tipo di materiale tossico o nocivo.

È consentito, nei periodi non siccitosi e in condizioni di assenza di vento, solo nelle zone agricole e ad almeno 50 metri dalle abitazioni, bruciare all'aperto la frazione verde degli RSU

(fieno, foglie secche, potature di siepi, ecc...) a condizione di non essere in vicinanza di luoghi che possano facilmente dare avvio ad una combustione incontrollata (boschi, siepi, prati non falciati, ecc...) e che non si crei molestia ad alcuno.

In deroga al presente articolo si consente il tradizionale falò della notte del 5 gennaio a condizione che non si crei molestia o pericolo per cose o persone.

Articolo 24 - MANUTENZIONE DI AREE DI PUBBLICO TRANSITO

Qualunque guasto o rottura, che si verifichi sul pavimento o griglie o telai dei portici o marciapiedi di proprietà privata soggetta a servitù di pubblico passaggio, deve essere prontamente riparato a cura e spese del proprietario il quale deve comunque segnalare prontamente il fatto all'Autorità Comunale.

Articolo 25 - MATERIALE DI DEMOLIZIONE

E' proibito gettare sulla pubblica via o in luoghi adiacenti, sia da ponti di servizio che dall'interno delle fabbriche, i materiali di demolizione od altro.

Articolo 26 - APERTURA DI BOTOLE E CHIUSINI

Nelle aree pubbliche o soggette al pubblico passaggio è vietato sollevare o aprire caditoie, chiusini, botole o pozzetti senza il permesso del Comune.

Tali operazioni effettuate da personale autorizzato devono essere eseguite con le opportune cautele per la sicurezza della circolazione stradale e delle persone.

TITOLO 4 - Decoro dei centri abitati

Articolo 27 - MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI

E' fatto obbligo a chiunque proceda a verniciatura di porte, finestre o altro, o ad imbiancatura in genere, di apporre visibili segnali ed avvisi per evitare danni ai passanti.

I proprietari sono, inoltre, responsabili della conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici. Uguali obblighi incombono ai proprietari d'insegne.

Per la tinteggiatura e la ripulitura degli edifici si dovranno osservare le norme contenute nel vigente Regolamento Edilizio.

I proprietari dei fabbricati hanno, inoltre l'obbligo di provvedere all'estirpamento dell'erba lungo tutto il fronte dello stabile e lungo i relativi muri di cinta, inoltre hanno l'obbligo di tenere puliti gli spazi pubblici dove sporgono alberature private, che depositano aghi, foglie e quant'altro.

Tutte le aree destinate all'edificazione e a servizi dallo strumento urbanistico, quelle di pertinenza agli edifici esistenti, nonché tutti i terreni anche non edificabili, a confine con aree pubbliche o altri terreni edificabili o destinati a servizi, devono essere mantenuti in condizioni tali da assicurare il decoro, l'igiene e la sicurezza pubblica.

I proprietari o i locatari degli edifici debbono curare che sia sempre garantita una sufficiente illuminazione degli accessi, delle scale e dei passaggi di uso comune aperti al pubblico.

Articolo 28 - MANUTENZIONE DELLE INSTALLAZIONI PUBBLICITARIE E DELLA SEGNALETICA NELLE AREE AD USO PUBBLICO

Fatto salvo quanto previsto dalle norme sulla circolazione stradale chiunque sia responsabile della gestione di aree o strade, anche private, ad uso pubblico deve provvedere a mantenere la segnaletica stradale in perfetta efficienza. Qualora la stessa risulti inutile perché non più rispondente allo scopo per il quale era stata collocata, deve essere rimossa o sostituita.

Stessi obblighi incombono sui privati che installano impianti pubblicitari o segnali di pubblico interesse.

Articolo 29 - ORNAMENTO ESTERNO AI FABBRICATI

Gli oggetti di ornamento (come vasi da fiori, fregi, stemmi, gabbie da uccelli, sostegni di tende, ombrelloni da sole, ecc.), posti sulle finestre, sui balconi o appesi alle pareti, devono essere opportunamente assicurati in modo da evitarne la caduta. E' fatto divieto il ristagno di acque in contenitori, sottovasi ecc., per tempo prolungato.

Nell'innaffiare i vasi da fiori posti su finestre o balconi, si deve evitare la caduta dell'acqua sul suolo pubblico o sulle abitazioni sottostanti.

E' prescritto che le aree a giardino intorno ai fabbricati prospettanti sulle vie, siano tenute dai proprietari in stato di ordine e pulizia, evitando l'accumulo di rifiuti, provviste od altro materiale (sia pure di uso domestico).

Articolo 30 - DEPOSITI IN PROPRIETA' PRIVATA

Nelle proprietà private esposte alla pubblica vista è vietato il collocamento od il deposito di qualsiasi cosa, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità Comunale, nuoccia all'estetica ed al decoro della Città.

Articolo 31 - LAVATURA ED ESPOSIZIONE DI BIANCHERIA E PANNI

La lavatura della biancheria, dei panni e simili non è permessa fuori dei locali e recinti privati.

E' vietato stendere ed appendere per qualsiasi motivo biancheria o panni fuori dalle finestre, sui terrazzi e poggiali prospicienti vie pubbliche e luoghi aperti al pubblico o comunque visibili dal suolo pubblico.

E' vietato stendere panni e biancheria, anche su suolo privato, nelle vicinanze delle strade e degli incroci da esse formati se questi causano disturbo alla circolazione.

È consentito eseguire le operazioni di cui sopra nei luoghi interni purché non si provochi gocciolamento su area pubblica o su pertinenze altrui.

Articolo 32 - SPOLVERAMENTO DI PANNI E TAPPETI

E' vietato scuotere, spolverare e battere, dai balconi e dalle finestre delle abitazioni prospicienti pubbliche vie e piazze o altri spazi pubblici, panni, tappeti od altri oggetti simili.

La pulizia di anditi, vetrine, soglie, ingressi e marciapiedi antistanti i negozi deve essere eseguita senza sollevare polvere ed in modo da non recare molestia o intralcio ai passanti.

Articolo 33 - PATTUMIERE E RECIPIENTI CON RIFIUTI

E' vietato depositare e porre in luoghi pubblici, od aperti al pubblico, pattumiere e recipienti contenenti rifiuti domestici o comunque immondizie od altri oggetti.

E' solo consentito il deposito temporaneo degli appositi contenitori di rifiuti per la raccolta porta a porta della frazione secca e umida dei rifiuti nei modi e nei tempi stabiliti dall'Amministrazione Comunale.

Articolo 34 - VIALI, PARCHI E GIARDINI PUBBLICI

Nei viali, nei parchi e nei giardini pubblici è vietato:

- a) introdursi nelle parti riservate ai soli pedoni, con veicoli in genere;
- b) danneggiare o estirpare il verde pubblico, o in genere la vegetazione dei parchi;
- c) svolgere competizioni sportive nei viali o giardini pubblici, salvo autorizzazione;
- d) produrre rumori molesti;
- e) buttare le carte residue e qualsiasi tipo di rifiuti o quanto altro di inservibile fuori dagli appositi cestini porta rifiuti;
- f) è vietato arrampicarsi sui monumenti, sui pali di sostegno dei punti luce e sulle inferriate o cancellate di proprietà pubblica;

- g) è vietato l'uso delle attrezzature dei parchi giochi ai soggetti maggiorenni;
- h) è vietato soddisfare i propri bisogni corporali in qualsiasi luogo pubblico o privato aperto alla pubblica vista.

Fatti salvi i divieti e le limitazioni previsti dal Codice della Strada, è consentito ai bambini fino all'età di otto anni, l'uso dei tricicli, piccole biciclette provviste di rotelline laterali posteriori stabilizzatrici, automobiline a pedale, monopattini o di altri giocattoli che non arrechino disturbo o danno a persone o cose.

Articolo 35 - VASCHE E FONTANE

E' proibito gettare nelle fontane e vasche pubbliche qualsiasi oggetto.

E' vietato valersi dell'acqua delle fontanelle pubbliche per uso che non sia strettamente connesso al consumo personale sul posto, né attingerla con tubi od altri espedienti.

Articolo 36 - RECINZIONI DI TERRENI CONFINANTI COL SUOLO PUBBLICO

E' facoltà del Sindaco prescrivere che le aree non edificate, fronteggianti vie e piazze, aperte al pubblico passaggio, siano delimitate o recintate quando ciò sia richiesto per motivi di decoro o sicurezza.

E' comunque assolutamente vietato effettuare le recinzioni con filo di ferro spinato o con altri materiali taglienti od acuminati o portatori di corrente elettrica, che possano costituire pericolo.

Articolo 37- CARAVAN, AUTOCARAVAN, CARRI ABITAZIONE E CAROVANE DI NOMADI

La sosta di caravan e autocaravan è consentita solo nelle aree all'uopo individuate.

La sosta di carovane di nomadi e carri di abitazione è soggetta ad autorizzazione comunale in spazi destinati.

TITOLO 5 - Quietè Pubblica

Articolo 38 - CARICO, SCARICO E TRASPORTO MERCI CHE CAUSANO RUMORI

Dalle ore 22 alle ore 7, nelle vicinanze delle abitazioni, le operazioni di carico e scarico di merci, derrate, ecc., contenute in casse, bidoni, bottiglie, ecc., devono effettuarsi con la massima cautela in modo da non turbare la quiete pubblica. Il trasporto di lastre, verghe o spranghe metalliche deve essere effettuato in modo da attutirne quanto più possibile il rumore.

Dalle ore 22 alle ore 7 è vietato conferire rifiuti vetrosi e lattine nelle apposite campane per la raccolta differenziata situate nelle vicinanze delle abitazioni.

Articolo 39 - USO DI PETARDI E FUOCHI ARTIFICIALI

E' vietato l'uso di petardi e fuochi artificiali di qualsiasi tipo in tutte le aree pubbliche o aperte al pubblico, salve specifiche autorizzazioni.

E' vietato l'uso anche in aree private in occasione dei tradizionali falò del 5 Gennaio ("Panevin")

Articolo 40 - DETENZIONE DI CANI O ALTRI ANIMALI NELLE ABITAZIONI

E' vietata, nei centri abitati del Comune, la detenzione in abitazioni, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e giardini, di cani o di altri animali che disturbino, con insistenti e prolungati latrati, con guaiti o altrimenti, la pubblica quiete.

TITOLO 6 – Cortei, cerimonie, riunioni e manifestazioni

Articolo 41 - CORTEI FUNEBRI

La Polizia Municipale dovrà essere prontamente informata dei cortei funebri che partono dalle chiese e sono diretti ai cimiteri.

Articolo 42 - PROCESSIONI E MANIFESTAZIONI

Le processioni o altre manifestazioni religiose o civili che prevedono cortei di persone o di autoveicoli, dovranno seguire gli itinerari preventivamente concordati con il Comando di Polizia Municipale.

TITOLO 7 – Strade, acque, fondi agricoli e loro fertirrigazione.

Articolo 43 - ALBERI E SIEPI

I proprietari dei fondi prospicienti le pubbliche vie devono provvedere alla pulizia del suolo pubblico dalle foglie o da quanto provenga da qualsiasi vegetale posto sulla loro proprietà.

I medesimi altresì devono tagliare i rami sporgenti e le radici che in qualche maniera danneggino la sede stradale o la banchina.

Articolo 44 - ARATURA DEI FONDI

L'aratura dei terreni adiacenti strade pubbliche o gravate da pubblica servitù dovrà essere effettuata lasciando una capezzagna di lunghezza pari a quella del mezzo di aratura utilizzato e comunque di almeno un metro.

Le operazioni di aratura dei fondi non dovranno in ogni caso causare imbrattamento della sede stradale destinata al pubblico transito.

Articolo 45 - MODALITA' DI FERTIRRIGAZIONE E CONCIMAZIONE DEI TERRENI

La concimazione dei terreni con deiezioni o letami di ogni genere, liquide o solide, non deodorizzate o deodorizzate, maturate o non maturate, provenienti da qualsiasi tipo di allevamento od animale è vietata nei seguenti casi:

- di domenica e nei giorni festivi;
- nei giorni e nei pressi dei luoghi ove si stiano svolgendo manifestazioni sportive, ricreative, culturali, mostre, sagre paesane, fiere, mercati, ecc.

In ogni caso è vietata la concimazione che espande su scarpate, corsi d'acqua, fossati.

Allo spandimento dovrà sempre seguire immediata ed idonea aratura.

All'interno del centro abitato è sempre vietata la concimazione di orti e giardini con materiali maleodoranti che arrechino disturbo al vicinato.

Deroghe per la concimazione dei prati stabili potranno essere concesse, di volta in volta, su richiesta scritta rivolta al Sindaco da parte dei proprietari dei fondi.

TITOLO 8 – DISPOSIZIONI SANZIONATORIE E FINALI

Articolo 46 - ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI E SANZIONI

Le trasgressioni alle norme del presente Regolamento sono accertate dagli ufficiali ed agenti di polizia municipale nonché dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria.

Per l'accertamento delle trasgressioni, la contestazione, la notificazione delle medesime e per la definizione degli accertamenti, per l'introito e devoluzione dei proventi delle somme riscosse, si osservano, in quanto applicabili, le norme della legge 24.11.1981 n. 689.

Quando le violazioni non costituiscono reato, esse saranno punite con sanzione amministrativa da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00.

Articolo 47 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore secondo le modalità e i tempi stabiliti dall'art. 5 dello Statuto Comunale ed abroga i precedenti regolamenti di Polizia Urbana.